

COMUNE DI DUEVILLE

- PROVINCIA DI VICENZA -

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo di strutture, impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale da parte di società, enti, associazioni, gruppi comunque denominati, e singoli cittadini che svolgono attività a carattere sportivo, formativo, sociale, prevalentemente a favore della comunità.

ART. 2 – UTILIZZO SCOLASTICO DELLE PALESTRE

Le palestre comunali ad uso scolastico sono destinate in via prioritaria alle attività curriculari della scuola e, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività sentite le autorità scolastiche, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 3 – SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO

Gli spazi sportivi all'aperto, attrezzati per attività ludico amatoriali, sono utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 – MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive comunali dovranno pervenire all'Ufficio Sport del Comune entro il 31 maggio di ogni anno.

L'Ufficio Sport provvederà a redigere il calendario di utilizzo degli impianti sportivi tenendo conto dei criteri generali e delle precedenza fissate nel presente regolamento.

2. Le istanze dovranno contenere tutte le informazioni richieste dall'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente come, ad esempio:

- la denominazione della società, associazione, ente o gruppo, o del singolo richiedente;
- l'attività sportiva che si intende svolgere;
- l'indicazione del giorno, dell'orario e dell'impianto per il quale si richiede l'utilizzo;
- le date di inizio e di fine dell'attività;
- l'indicazione dell'eventuale accesso di pubblico, con la precisazione delle modalità e della regolamentazione dell'accesso stesso;
- l'indicazione del legale rappresentante che si assume la responsabilità della concessione.

3. Le domande pervenute fuori termine potranno trovare accoglimento solamente qualora, effettuato il riparto, dovessero risultare ancora spazi-orari disponibili. Le modifiche di orari nel corso della stagione sportiva saranno accolte solamente ove non contrastino con altre assegnazioni e non vengano sostanzialmente a stravolgere il piano di riparto di inizio anno.

Sarà, inoltre, possibile accogliere ulteriori richieste di modifica solo qualora concordate tra i concessionari e sottoscritte da tutte le parti interessate.

4. Le richieste relative a singoli allenamenti straordinari dovranno essere presentate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista.

ART. 5 – FISSAZIONE DEL CALENDARIO

1. La ripartizione degli spazi e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo degli impianti, effettuate dall'Ufficio competente, devono ispirarsi a criteri di equità, rispondendo, per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti.

2. Le concessioni stagionali ottenute non rappresentano per gli utilizzatori alcun diritto acquisito né vincolo di prelazione per le stagioni successive, ma costituiscono solo un eventuale orientamento.

3. Il piano di utilizzo delle strutture sportive viene approvato dalla Giunta comunale. L'Ufficio Sport del Comune provvederà al successivo rilascio delle relative concessioni che hanno durata annuale, con decorrenza dal 16 agosto e fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo diversa indicazione da parte delle associazioni richiedenti, che verranno, comunque, valutate dall'Amministrazione comunale.

4. L'assegnazione degli spazi può essere effettuata solo per richieste di minimo un'ora, mentre le frazioni saranno di almeno mezz'ora.

ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione degli spazi dovrà tener conto di quanto segue:

- hanno priorità le società ed associazioni sportive aventi sede in Dueville ed affiliate a Federazioni aderenti al C.O.N.I.;
- devono essere privilegiate società, associazioni e gruppi con sede in Dueville che abbiano il maggior numero di iscritti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e, comunque, favoriscano la pratica ludica, formativa ed educativa dello sport nei settori giovanili, e prevedano anche attività rivolte ad atleti diversamente abili;
- del numero dei tesserati per le singole attività richieste nell'anno precedente la concessione;
- del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili della società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle somme dovute per l'utilizzo;
- della possibilità per il soggetto richiedente di utilizzare strutture private per l'esercizio delle proprie attività;
- della distinzione tra soggetti con o senza fini di lucro (da privilegiare nell'ordine)

ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. A nessun soggetto di cui all'art 1 è permesso l'utilizzo esclusivo degli impianti.

2. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare le strutture sportive nei limiti dell'atto di concessione.

3. Non potranno accedere agli impianti associazioni, gruppi, enti che non risultino in possesso dell'autorizzazione scritta del competente Ufficio. Le concessioni degli impianti sportivi sono rilasciate esclusivamente per l'uso ai quali gli stessi sono destinati: i responsabili delle società ed associazioni assegnatarie sono tenuti a vigilare sul rispetto scrupoloso delle presenti norme da parte dei loro associati.

4. Gli impianti devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente dagli assegnatari e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E', pertanto, vietata ogni forma di sub-concessione.

5. In caso di indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica degli impianti, oltre che per ragioni di pubblico interesse, le attività sportive saranno sospese senza che il concessionario possa nulla rivendicare dall'Amministrazione comunale.

6. L'Amministrazione comunale si riserva, infine, la facoltà d'uso delle strutture in casi eccezionali o per l'espletamento di attività istituzionali, senza che i concessionari possano vantare alcuna pretesa verso l'Ente per l'interruzione dell'attività.

7. In caso di utilizzo della stessa palestra o impianto sportivo da parte di più soggetti, dovrà essere posta particolare cura al rigoroso rispetto dell'orario, allo scopo di evitare che gli utenti siano limitati nell'utilizzo loro concesso.

8. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti e le attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti, mantenendoli in condizione di normale funzionalità.

9. L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi è concesso a titolo precario e revocabile alle seguenti condizioni:

- Il contegno durante la permanenza negli impianti sportivi e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
- è obbligatorio entrare nel locale palestra calzando scarpe da ginnastica con suola che non arrechi danni alla superficie calpestata (gli atleti devono calzare le scarpe ginniche negli spogliatoi);
- dovranno essere evitati rumori molesti sia in palestra che al momento dell'entrata e dell'uscita;

Nelle palestre comunali è comunque vietato:

- organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- fumare in palestra e negli spogliatoi;
- effettuare qualsiasi intervento o manomissione dell'impianto elettrico, idro-termo-sanitario e di riscaldamento;
- introdurre bibite in contenitori di vetro o metallici, nonché oggetti comunque pericolosi;
- installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia a carattere provvisorio che a carattere permanente, senza l'espressa e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- ai frequentatori delle palestre scolastiche è, inoltre, fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

10. La concessione è, altresì, revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, qualora il concessionario non dovesse assolvere in tutto o in parte agli impegni assunti o qualora si verificassero situazioni che non consentano l'uso della palestra.

11. Il Dirigente scolastico od un suo delegato per le palestre scolastiche, il Sindaco o un suo delegato ed i funzionari del Comune, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture.

ART. 8 – ONERI

1. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alle pulizie e al riordino delle attrezzature e dei locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata, salvo eventuali diverse disposizioni in relazione a convenzioni stipulate per l'esecuzione del servizio. Rimane, comunque, l'obbligo di utilizzare gli impianti con cura rispettando le normali norme di igiene, pulizia ed educazione.
2. I soggetti concessionari sono tenuti a:
 - a) contenere nel limite dell'indispensabile necessità i consumi delle utenze per l'utilizzo della struttura (illuminazione, riscaldamento, acqua, gas ecc.).
 - b) essere in regola con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero della salute del 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e s.m.i.

ART. 9 – MANIFESTAZIONI

1. Nel caso di singole manifestazioni sportive e non, che prevedano un uso delle strutture limitato nel tempo, le domande dovranno essere inoltrate all'Ufficio competente almeno 60 giorni prima della data indicata per l'uso.
2. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può concedere l'uso degli impianti per manifestazioni non in calendario di particolare rilevanza ricreativa, culturale, sociale e/o alle quali l'Ente partecipi in qualità di organizzatore o patrocinante. In tal caso verrà sospesa la concessione d'uso alle società e associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto interessato per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, previa comunicazione scritta da parte del servizio competente ai concessionari preferibilmente con almeno 15 giorni di anticipo, senza che nulla sia dovuto a quest'ultimi.
3. Per le manifestazioni non sportive i richiedenti, all'atto del rilascio della concessione, dovranno sottoscrivere per accettazione il presente regolamento osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

1. I concessionari sono responsabili di ogni sottrazione di oggetti e per tutti i danni arrecati alle attrezzature, agli impianti, ai locali o ad altre pertinenze. In caso di danni di qualsiasi natura, i soggetti concessionari dovranno provvedere alle necessarie reintegrazioni o riparazioni a propria cura e a proprie spese entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 48 ore successive, esclusi dal computo i giorni di domenica e gli altri festivi.
2. E' considerato responsabile il soggetto concessionario cui è assegnato l'utilizzo o la fascia oraria dell'ultimo momento in cui gli oggetti erano presenti o i danni non erano stati ancora arrecati. Nei casi dubbi, i soggetti concessionari rispondono in solido. In difetto si provvederà d'ufficio, addebitando gli oneri secondo quanto previsto dai commi precedenti.
3. L'Amministrazione comunale non può essere chiamata a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti occorsi ad attrezzi, indumenti o altro materiale necessario alla pratica sportiva di proprietà degli utenti e temporaneamente depositati presso gli impianti.
4. I concessionari sollevano il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o a persone riconducibili alla pratica dell'attività sportiva. A tal proposito dovranno provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa.

5. Il concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare puntualmente dagli atleti, accompagnatori e dal pubblico eventualmente presente il vigente Regolamento d'uso.

ART. 11 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di accedere in ogni momento alle strutture, a mezzo di propri funzionari incaricati, per verificare il corretto uso degli impianti.

2. Le chiavi degli impianti sono affidate esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di custodia dell'impianto in questione; nessun altro soggetto potrà disporre delle chiavi di accesso. Qualora per l'impianto sia previsto il servizio di apertura e chiusura a carico dei concessionari, l'Ufficio Sport provvederà a rilasciare copia delle chiavi previa sottoscrizione di apposita ricevuta. All'atto della consegna il concessionario si impegna a non far eseguire alcuna copia delle chiavi, a restituirle alla fine del periodo autorizzato e a non consentire l'accesso alla struttura ad alcun utente diverso dai propri iscritti.

Nessun concessionario, ivi inclusi i soggetti titolari di apposita convenzione per la custodia e pulizia degli impianti sportivi, potrà sostituire alcuna serratura senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici. L'eventuale nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver valutato le motivazioni della richiesta, che dovrà essere presentata in forma scritta.

3. Non sarà consentito l'accesso all'impianto:

- a) agli atleti o iscritti a società/associazioni, se non in presenza di un allenatore o accompagnatore ufficiale;
- b) agli studenti, se non accompagnati da personale appositamente incaricato dal Dirigente scolastico.

4. La violazione delle suddette prescrizioni determinerà immediatamente la sospensione della concessione a carico del soggetto utilizzatore, che non potrà vantare nessun risarcimento per l'interruzione dell'attività programmata.

5. Gli impianti sportivi rimangono chiusi in occasione delle seguenti festività e/o periodi:

- Periodo natalizio fino all'Epifania: le date precise saranno stabilite annualmente e comunicate contestualmente alle concessioni d'uso
- Domenica di Pasqua e Lunedì dell'angelo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- Fiera di S. Anna
- Mese di agosto
- 1° Novembre
- 8 dicembre.

Eventuali richieste di utilizzo degli impianti nei periodi di chiusura potranno essere presentate all'Ufficio Sport con congruo anticipo e saranno valutate dall'Amministrazione.

ART. 12 – PAGAMENTI E TARIFFE

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base di tariffe orarie approvate con apposito atto della Giunta comunale. La Giunta può deliberare l'autorizzazione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico od eventuali esenzioni/riduzioni dal pagamento delle tariffe.

Le scuole potranno, in orario scolastico, usufruire gratuitamente degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, che saranno messe a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi tra Dirigente Scolastico ed Amministrazione comunale. Vengono inoltre concessi al Comprensivo Roncalli 5 utilizzi gratuiti degli impianti sportivi, da godere nell'arco di ciascun anno solare in orario extracurricolare.

2. Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola prenotata, sarà, comunque, tenuto a pagare il corrispettivo stabilito.

3. Il mancato pagamento entro il mese successivo della somma dovuta per l'utilizzo (fatti salvi singoli casi specifici valutati a insindacabile giudizio dell'Amministrazione), comporterà l'impossibilità di utilizzare le palestre o gli impianti sportivi e l'esclusione del concessionario moroso da ogni ulteriore autorizzazione, fino a quando perduri la morosità, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.

Il Responsabile del Settore Sport adotterà i necessari provvedimenti che saranno successivamente comunicati al soggetto inadempiente.

ART. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E APPLICAZIONE DI PENALI

1. Il Responsabile dell'impianto (concessionario, affidatario del servizio di custodia ecc.) ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o, comunque, tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o delle attività sportive che vi si svolgono.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in caso di morosità del concessionario, la concessione può essere revocata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore nell'ipotesi di ripetuta inosservanza delle norme del presente Regolamento.

3. L'inosservanza alle prescrizioni del presente Regolamento viene contestata per iscritto dal competente Ufficio non appena quest'ultimo ne venga a conoscenza. Il destinatario può presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. Il Responsabile del Settore si riserva di valutare la fondatezza delle controdeduzioni addotte ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 2 del presente articolo oppure dell'applicazione di una penale di importo da € 100,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità della violazione.

4. Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera consiliare n. 16 del 25/02/2004.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

3. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.